SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **214.**

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

05G0221

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. **215.**

Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e la direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, le quali modificano la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi;

Visto l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 77/799/CEE il quale prevede che per l'Italia si intende quale autorità competente il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o suoi rappresentanti autorizzati;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/93/CE ricompresa nell'elenco di cui all'allegato *A* della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente: «Articolo 31-*bis* *(Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea).* — 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.

5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;

c) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente: «Articolo 60-*bis (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)*. — 1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.

2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.

3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.

4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.»;

d) all'articolo 68, l'ultimo comma è abrogato.

2. All'articolo 66, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva n. 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.».

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica del titolo V dopo la parola: «violazioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea»;

b) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: «Articolo 28-*bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)*. — 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Art. 2.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/93/CE è pubblicata in GUCE n. L 264 del 15 ottobre 2003.

— La direttiva 2004/56/CE è pubblicata in GUCE n. L 127 del 29 aprile 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, e l'allegato *A*, della legge 8 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004).»:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.»

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.».

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 31 *(Attribuzioni degli Uffici delle imposte)*. — Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.».

— Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 68 *(Segreto d'ufficio)*. — È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio».

— Il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 66 *(Segreto d'ufficio)*. — Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.

Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'IVA, *in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.*».

— Il titolo V della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come modificato dal presente decreto, reca: «Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni *e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea*».

05G0241

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Avellone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 agosto 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 46067/1609/02 Area raccordo con gli enti locali del 5 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Avellone.

Roma, 1° ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Diano Marina (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diano Marina (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diano Marina (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 31 agosto 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 163/05 II del 31 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 1º ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Lisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgia (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 369862005.09.06/AREA II/EE.LL. del 6 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Lisi.

Roma, 1º ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10029

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2005.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 26 marzo 2006 alle ore tre (legali) di domenica 29 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 64

05A10025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica del Pakistan l'8 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che l'8 ottobre 2005 un violentissimo evento sismico ha colpito il territorio della Repubblica del Pakistan, determinando la morte di migliaia di persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del paese;

Considerato che le scosse di assestamento che si sono verificate successivamente all'evento sismico principale hanno contribuito ad aggravare il bilancio delle vittime e della distruzione con conseguenziale, gravissimo nocumento al tessuto sociale ed economico della predetta Repubblica;

Considerato che il Presidente della Repubblica del Pakistan ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dell'evento sismico in questione;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Tenuto conto che la situazione, derivante dal predetto evento sismico è caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attività di soccorso, sicché perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di assistenza volta a contribuire alla realizzazione di iniziative per la salvaguardia delle vite umane;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica del Pakistan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10016

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 11 agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005 il territorio della regione Liguria è stato interessato da eccezionali eventi meteorici determinando locali interruzioni della viabilità stradale e ferroviaria con danneggiamenti permanenti alle infrastrutture viarie provinciali e comunali;

Considerato che i predetti fenomeni calamitosi hanno determinato altresì fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché l'esondazione di alcuni torrenti e l'inondazione di alcune porzioni dei centri abitati con conseguenti gravi danni a strutture pubbliche e private;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste della regione Liguria rispettivamente del 12 settembre e 5 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione Liguria in relazione agli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni 11 agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il giorno 9 settembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 9 settembre 2005 il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato colpito da intensissime precipitazioni meteoriche di carattere temporalesco;

Considerato che il summenzionato evento ha provocato l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

considerato, altresì, che a seguito del predetto evento si è già provveduto a porre in essere i primi interventi immediati finalizzati a fronteggiare i danni determinatisi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 settembre 2005, nonché la relazione trasmessa dalla medesima regione in data 3 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da eccezionali precipitazioni il giorno 9 settembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10032

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Vista la legge n. 396 del 15 dicembre 1990 recante interventi per Roma, capitale della Repubblica e la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 163 del 21 luglio 2005 recante «Ripartizione delle risorse finanziarie previste per le annualità 2005 e 2006 per gli interventi per Roma Capitale»;

Considerato che nel corso dell'anno 2009, si svolgeranno i mondiali di nuoto «Roma 2009» e che detto evento coinvolgerà molteplici comitati olimpici nazionali;

Considerato che tali manifestazioni hanno rilievo di interesse mondiale, e che è prevista la partecipazione di un gran numero di persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e spettatori;

Considerato, pertanto, che il predetto notevole afflusso, nei territori interessati dall'evento ed, in particolare, nella provincia di Roma, richiede l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a soddisfare le esigenze di mobilità ed ospitalità, soprattutto avuto riguardo alla circostanza che numerose presenze saranno concentrate in un periodo temporale assai ristretto;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare, nel periodo di celebrazione dell'evento, il compimento urgente di interventi volti a garantire la regolare mobilità sul territorio da parte della cittadinanza, la sicurezza e l'ordine pubblico, un'idonea ricezione alberghiera, nonché condizioni adeguate di accoglienza e assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, l'ineludibile esigenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento dei mondiali di nuoto e delle connesse manifestazioni, nell'ambito di efficacia delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la convenzione del 23 ottobre 1987, stipulata tra l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il relativo Concessionario concernente le attività di progettazione e di realizzazione di opere universitarie, nonché il successivo atto ricognitivo ed integrativo dell'8 maggio 1996 e l'ulteriore atto aggiuntivo del 25 marzo 1999;

Considerato che detto evento si svolgerà nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata e che è, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti al fine di rendere la struttura universitaria un polo sportivo multifunzionale;

Considerata la necessità di realizzare sul sedime di titolarità dell'Ateneo un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di «nuoto 2009», strutturalmente connessi a quelli già rientranti nell'ambito del sopramenzionato rapporto concessorio;

Visto il protocollo di intesa relativo alla città dello sport tra il Comune di Roma, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano e il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T., Lazio, Abruzzo e Sardegna;

Considerato, inoltre, come la complessità di tali opere vada apprezzata in un contesto unitario, sì da rendere indispensabile un'unicità di azione per il perseguimento dell'obiettivo di predisporre quanto necessario per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, sicché risulta indispensabile la nomina di un commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 28 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 11 ottobre 2005, presso il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo, finanziario e di gestione concernente la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, i mondiali di nuoto «Roma 2009», che si terranno nel territorio della provincia di Roma nel corso del 2009, sono dichiarate «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10033

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione della Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi del sisma dell'8 ottobre 2005, nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3470).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;

Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia di vite umane, nonché la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;

Considerata la grave situazione sociale, economica e sanitaria determinatasi nel territorio della Repubblica del Pakistan, in seguito alla devastazione derivante dal sisma dell'8 ottobre;

Considerato che il Presidente della Repubblica del Pakistan ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dell'evento sismico in questione;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture del Pakistan deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione del Pakistan, sinistrata, di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica del Pakistan, per fronteggiare, in un contesto di necessaria solidarietà internazionale, la situazione di emergenza indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della popolazione colpita, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10015

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dr.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «oftalmologia» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto, disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dr.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «oftalmologia» rilasciato in data 6 febbraio 2002 dall'Università statale di medicina «Danilo Galytsky» di Lviv (Ucraina) alla dr.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna, nata a Drogobych (Ucraina) il 4 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10020

DECRETO 5 ottobre 2005.

Riconoscimento, al dott. Lombardo Vittorio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dr. Lombardo Vittorio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «chirurgia generale» consuito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia generale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 settembre 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «chirurgia generale», rilasciato in data 30 giugno 2004 dal «Beth Israel Medical Center» di Manhattan - New York (Stati Uniti) al dr. Lombardo Vittorio, cittadino italiano, nato a Valenciennes (Francia) il 22 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10021

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prosper 300 CS», registrato al n. 12883.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO XIII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

TESTO TRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 28 agosto 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 14 marzo 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROSPER 300 CS, contenente la sostanza attiva spiroxamina;

Visto il decreto del 1º ottobre 1999 di inclusione della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 1999/73/CE della Commissione del 19 luglio 1999;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 1º settembre 2009 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1º settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1º settembre 2009, l'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROSPER 300 CS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva spiroxamina sono confermati i limiti massimi di residui comunitari indicati nel decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004. Viene inoltre fissato il seguente limite massimo di residuo nazionale, che sarà inserito nel provvedimento di aggiornamento del suddetto decreto:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
vino	0,5

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-30-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003; IRCA Service S.r.l. in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12883.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Etichetta/foglio illustrativo

PROSPER® 300 CS

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO
SOSPENSIONE DI CAPSULE

PROSPER® 300 CS

COMPOSIZIONE
100 g di PROSPER 300 CS contengono:
30,9 g di spiroxamina pura (=302,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); I.R.C.A. Service S.r.l.- Fornovo S. Giovanni (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Contenuto netto: 5-10-20-25-30-50-100-150-200-250-500 ml; 1-2-5 l
Partita n.
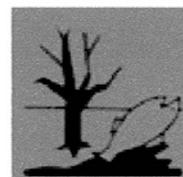
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro oidio (*Uncinula necator*).
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,7 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 100 - 130 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 litri di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (1-1,3 litri/ha). Si consiglia l'impiego di Prosper 300 CS in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare Prosper 300 CS (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.
Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato

Edizione del: 30.08.05

PROSPER® 300 CS

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO
SOSPENSIONE DI CAPSULE

PROSPER® 300 CS

COMPOSIZIONE
100 g di PROSPER 300 CS contengono:
30,9 g di spiroxamina pura (=302,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 5-10-20-25-30-50-100 ml
Partita n.
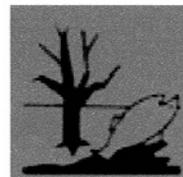
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato

Edizione del: 30.08.05

05A10019

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 ottobre 2005.

Sostituzione della tabella D, annessa al decreto 16 settembre 2003, relativo all'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, recante approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il decreto del Ministero della difesa in data 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

Vista in particolare, la tabella D, annessa al citato decreto, che individua i requisiti visivi richiesti in sede di prima visita e di visite successive;

Ritenuta la necessità di modificare la citata tabella D, al fine di chiarire che i requisiti visivi di idoneità richiesti al momento dell'arruolamento al personale aeronavigante e di controllo del traffico aereo debbano essere mantenuti fino al conseguimento del brevetto e del corrispondentte titolo abilitativo;

Decreta:

1. La tabella D annessa al decreto 16 settembre 2003 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro: MARTINO

COPIA TRATTA DA GURI

ALLEGATO

tabella D

REQUISITI VISIVI

CATEGORIA	ACUTEZZA VISIVA		SENSO CROMATICO
	PRIMA VISITA	VISITE SUCCESSIVE	
PILOTI MILITARI E OSSERVATORI	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica con un minimo di 8/10 di visus naturale per occhio. **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un decifit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 150 ÷ -0,50 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE + 1,00 ÷ -0,75 cyl ANISOMETROPIA inferiore a 1 D	**a) Prima del conseguimento del brevetto di pilota militare/osservatore:** Medesimi requisiti della prima visita **b) Dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare/osservatore:** **Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un minimo di 2/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 2,50 ÷ -2,50 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE + 1,50 ÷ -1,50 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 2 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il testo con l'anomaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione).
NAVIGATORI	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica con un minimo di 8/10 di visus naturale per occhio. **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un decifit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 2,00 ÷ -1,00 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE + 1,00 ÷ -1,00 cyl ANISOMETROPIA inferiore a 2 D	**a) Prima del conseguimento del brevetto di navigatore:** Medesimi requisiti della prima visita **b) Dopo il conseguimento del brevetto di navigatore:** **Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un minimo di 2/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 3,00 ÷ -3,00 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE + 1,50 ÷ -1,50 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 3 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il testo con l'anomaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione).
OPERATORI DI BORDO ***ASSISTENTI E CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO*** ***ASSISTENTI E CONTROLLORI DELLA DIFESA AEREA***	**Visus naturale per lontano** in OO non inferiore a 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede di meno. **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm.	**a) Prima del conseguimento del titolo specifico:** Medesimi requisiti della prima visita **b) Dopo il conseguimento del titolo specifico:** **Visus per lontano** non inferiore a 8/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un minimo di 1/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 4,00 ÷ -5,00 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE + 2,00 ÷ -2,00 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 3 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il testo con l'anomaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione).

05A10023

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 agosto 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese Powerco S.p.a., Ametek S.r.l., Pastis, Ceramica Quadrifoglio S.r.l., Manifattura del Crati S.r.l. (Decreto n. 36890).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 65 dipendenti della società Powerco S.p.a., unità in Brindisi, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 10 marzo 2005, che ha recepito il Protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.006.089,50.

Pagamento diretto: sì.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata,per il periodo dal 16 febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 130 dipendenti della società Ametek S.r.l., unità di Ripalta Cremasca (CR), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 4 maggio 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.727.378,28.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 27 dipendenti della Pastis, unità di Brindisi, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 5 maggio 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 21 aprile 2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 430.451,28 (quattrocentotrentamilaquattrocento-cinquantuno/28).

Pagamento diretto: sì.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 settembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 520 dipendenti della Ceramica Quadrifoglio S.r.l., unità di Gallese (VT), definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 marzo 2005 e 9 maggio 2005, che hanno recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 16 marzo 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 4.024.358,00.

Pagamento diretto: sì.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 10 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 247 dipendenti della Soc. Manifattura del Crati S.r.l., unità di Castrovillari (Cosenza), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 13 aprile 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 marzo 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 3.338.875,68.

Pagamento diretto: sì.

Art. 6.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 10.527.152,74, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 166

05A09944

DECRETO 10 agosto 2005.

Concessione del trattamento di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore degli ex dipendenti dalle imprese Nuova Intesa, Etheco, MTV, Metallurgica Vallepiana, Lear Corporation Italia Sud. (Decreto n. 36892).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2005, in favore di un numero massimo di 77 ex dipendenti della società Nuova Intesa di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, punto *a)*, del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.090.005,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2005, in favore di un numero massimo di 28 ex dipendenti della società Nuova Intesa di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, punto *b)*, del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 441.349,44.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 10 unità, ex dipendenti della società Etheco unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 157.624,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 26 unità ex dipendenti della società Etheco unità di Salerno, per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 2 febbraio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 390.031,61.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 106 ex dipendenti della società MTV unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 punto *a)* del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.500.527,52.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 10 ex dipendenti della società MTV unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 punto *b)* del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 157.624,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 2 unità, ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana unità di Giffoni (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto *a)*, del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 28.311,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 unità, ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana unità di Giffoni (Salerno), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto *b)*, del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 189.149,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 2 unità, ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana unità di Giffoni (Salerno), per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 13 gennaio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 32.027,13.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 12 unità, ex dipendenti della società Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unità di Bellizzi (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 189.149,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 2 unità, ex dipendenti della società Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unità di Bellizzi (Salerno), per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 2 maggio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 21.995,64.

Art. 6.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a € 4.197.798,14, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 164

05A09941

DECRETO 30 settembre 2005.

Concessione del trattamento di mobilità per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. (Decreto n. 36980).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. 5, foglio 268;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 35193 del 29 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, reg. 6, foglio 377;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, nel corso del quale è stata confermata la necessità di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00;

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli — preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 — ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità residue relative all'anno 2004;

Vista la nota n. 5011 del 14 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al soprarichiamato art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e sulla base dell'accordo intervenuto in data 8 marzo 2005 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si richiede, tra l'altro, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori delle cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;

Vista la nota, pervenuta in data 9 agosto 2005, contenente l'esatta quantificazione dei lavoratori delle predette Cooperative, aventi diritto al trattamento di mobilità per l'anno 2005;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2005, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti;

1) 49 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2004, sulla base dell'art. 2, punto 2a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. 5, foglio 268.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 693.640,08. La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

2) 4 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2004, sulla base dell'art. 2, punto 2b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. 5, foglio 268.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 63.049,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

3) 18 unità per le quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2005. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilità è autorizzato dalla data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria fino al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite di euro 298.183,68.

Art. 2.

L'intervento disposto dall'art. 1, è autorizzato nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.054.873,68, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MANCINI

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

	SOCIETÀ	soci attualmente in mobilità 2003	soci attualmente in mobilità 2004	soci attualmente in mobilità 2005
1	Soc. Cooperativa Portabagagli e Manovalanza Stazione F.S. Via San Gerolamo, 41 - 95024 Acireale (Catania) Part. Iva: 00154940878	8		
2	Coop.va CICA Service a r.l. Piazza Acquaverde, 5 - 16126 Genova Part. Iva: 01321080994	2		
3	Cooperativa «F.T.P.» Piazza Garibaldi Stazione C.le - 81100 Caserta Part. Iva: 00136230612	0	0	0
4	Coop.va Portabagagli «LABOR» S.r.l. Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli Part. Iva: 00302630637	3		
5	Soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» s.r.l. Via Aurelia Nord, 57 - 00053 Civitavecchia (Roma) Part. Iva:00905341004	1		
6	Soc. Cooperativa di Lavoro e Mutuo Soccorso fra i Portabagagli dalla Stazione C.le di Firenze Interno Staz. F.S. S. M. Novella (lato Via Alamanni) - 50123 Firenze Part. Iva: 00393930482	1	2	
7	Soc. Cooperativa Portabagagli Stazione Napoli, Mergellina e C. Flegrei - Corso Arnaldo Lucci Varco FS - 80142 Napoli Part. Iva: 00298170630	1		
8	Coop.va Portabag. e Servizi «G. Mazzini» Stazione FS C.le - 65100 Pescara Part. Iva: 00075140681	1		0 (rientrato in forza)
9	Coop.va Portabagagli Produzione e Lavoro C.P.P.L. a r.l. Via 2 Giugno, 31 - 56023 Casciavola (Pisa) Part. Iva: 00120020508	0	0	0

	SOCIETÀ	soci attualmente in mobilità 2003	soci attualmente in mobilità 2004	soci attualmente in mobilità 2005
10	Soc. Coop.va Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria - 96100 Siracusa Part. Iva: 00040810897	2		
11	Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma Via di Porta S. Lorenzo, 5 - 00185 Roma Part. Iva: 00420910580	7	0	5
12	Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l. Via Assietta, 7 - 10128 Torino Part. Iva: 00507280014	2		1
13	Cooperativa Portabagagli Comp.le «La Carovana» S.c.a.r.l. - Viale Piave, 16 - 37135 Verona Part. Iva: 00286850235	1		
14	Cooperativa Portabagagli Facchini Manovali e Affini «La Proletaria» Via stazione Vecchia, 15 - 89018 Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) Part. Iva: 00087810800	0	0	0
15	Cooperativa fra Portabagagli nelle Stazioni di Genova S.C. a r.l. Via Mura degli Zingari (Cancello) - 16126 Genova Part. Iva: 00260120100	19		
16	Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli Via Stefano Turr, 38 - 90145 Palermo Part. Iva: 00113930820	4		
17	Cooperativa Portabagagli «La Vigile» Via Achille Montanucci, 15/a - 00053 Civitavecchia (Roma)	0	0	0
18	CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti s.r.l. Via E. Giafar Scalo FS - 90124 Palermo Part. Iva: 02568820829		1	5
19	Cooperativa Facchini Portabagagli S.c.a.r.l. V.le Pietramellara, 16 int. - 40121 Bologna Part. Iva: 00282020379			4*
20	Cooperativa Portabagagli Palermo C.le Via Bernabei, 19/A - 90145 Palermo Part. Iva: 00113940829	1		
	TOTALI	49	4	18

* stanno procedendo alla mobilità degli altri 6 soci.

05A09945

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Scoglio» a r.l., in Mola di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 25 novembre 2000, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 23 febbraio 2005 l'inesigibilità del contributo biennale 1999-2000 e in data 3 gennaio 2005 l'inesigibilità del contributo biennale 2001-2002 iscritti a ruolo;

Decreta:

La società cooperativa «Lo Scoglio» a r.l., con sede in Mola di Bari, posizione n. 7474, costituita per rogito del notaio Denora Francesco in data 28 febbraio 1995, repertorio n. 23458, codice fiscale 04706800721, registro società n. 32795, R.E.A. n. 329605, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10007

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Industria Santermana Latte» a r.l., in Santeramo in Colle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 14 marzo 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Industria Santermana Latte» a r.l., con sede in Santeramo in Colle, posizione n. 1113, costituita per rogito del notaio Francesco Scardilli in data 11 aprile 1962, repertorio n. 26730, codice fiscale 03071690725, registro società n. 4759, R.E.A. n. 116352, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10008

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fercalabrolucane» a r.l., in Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il verbale di revisione del 16 marzo 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Fercalabrolucane» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 9213, costituita per rogito del notaio Fornaio Enzo in data 7 marzo 1945, repertorio n. 362, codice fiscale 00254280720, registro società n. ..., R.E.A. n. 54434, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.a.r. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10009

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. 2043 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Reino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2005, n. 199, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Coop. 2043 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reino (Benevento) alla via Palazzo n. 6, costituita per rogito dal notaio dott. Caruso Tommaso in data 2l luglio 1993, repertorio n. 36552, registro società n. 5961 - c.f. 01897870646 - ex Busc 1416/264017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

0510014

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. edilizia il Giaggiolo S.c.r.l.», in Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, che individuano i casi per i quali si procede allo scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza procedere alla nomina del commissario liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione nonché le risultanze del verbale di revisione datato 16 giugno 2004 e del verbale di accertamento a seguito di diffida datato 3 maggio 2005, da cui si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al citato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 199 del 27 agosto 2005;

Decreta:

lo scioglimento per atto dell'autorità senza far luogo a nomina del commissario liquidatore della seguente società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile: COOPERATIVA EDILIZIA IL GIAGGIOLO S.C.R.L., con sede legale in Livorno, corso Mazzini n. 260, costituita in data 2 agosto 2000 con atto a rogito notaio dr. Marina Pesarin, repertorio n. 4859, codice fiscale 01336640493, n. R.E.A 119731.

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o i terzi interessati potranno avanzare istanza motivata alla direzione provinciale del lavoro di Livorno - via Fiume n. 30 - finalizzata alla nomina di un commissario liquidatore.

Livorno, 10 ottobre 2005

Il direttore: PASCARELLA

05A10022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Enosis Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003 con il quale il laboratorio Enosis Srl, ubicato in Fubine (Alessandria), strada Cuccaro-Fubine (Cascina Meraviglia), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accredidato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;.

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enosis Srl, ubicato in Fubine (Alessandria), strada Cuccaro-Fubine (Cascina Meraviglia), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto14
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 37 (Metodo di riferimento)
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto1
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2005
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 12
Titolo alcolometrico volumico (TAV)	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3 Reg. CE 128/2004 23/01/2004 GU L 19/3 27/01/2004 all 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5
Zuccheri totali	M.I. n° 2/d rev 04 2004

05A09824

DECRETO 6 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro di analisi C.A.I.M. Snc di Grassini Graziana & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 33 del 10 febbraio 2003 con il quale il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M Snc di Grassini Graziana & C., ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle dichiarazioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. Snc di Grassini Graziana & C., ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.13
Acidità volatile	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.14 (par.5)
Acidità volatile	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.14
Acido sorbico	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All. 22 par.2
Alcalinità delle ceneri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.10
Alcool metilico	OIV -Edizione 2002 MA-F-AS312-03-METHAN-Cap.3
Anidride solforosa libera	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.25
Anidride solforosa totale	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.25
Ceneri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.9
Cloruri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.11
Estratto secco totale, estratto ridotto, estratto secco netto	Reg.CEE 2676/90 All4 GU CEE L272 03-10-90 met.4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg.CE 2870/2000 GU CE L333/20 29-12-00 App.II Metodo B
pH	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.24
Solfati	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.12
Titolo alcolometrico effettivo	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All. 3 + Reg.CE 2870 GU CE L333/20 29-12-00 Appendice II metodo B
Zuccheri riducenti	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.V par.3.2 (defecazione con Ferrocianuro di zinco), Reg.CEE 2676/90 GU CEE L272 03-10-90 All.V par.3.2 (defecazione con Acetato di Piombo)

05A09825

DECRETO 10 ottobre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Bianalisi Srl» autorizzato, con decreto 15 gennaio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Bianalisi Srl», ubicato in Castel S. Giovanni (Piacenza), via Montanara n. 15/A, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 settembre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 13
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 14
Acido sorbico	POC.E12 ed2 rev2 2003
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 22
Anidride solforosa libera	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 25
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 11
Estratto secco netto	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 4
Estratto secco totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 30
Grado alcolico complessivo o totale	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 3; Reg. CEE n° 1493/99 allegato n° 2; DPR n° 162/65 GU 23/03/1965; Reg. CEE n° 128/04 GU CEE n° L019 del 27/01/2004 allegato Paragrafo 4-bis
Grado alcolico effettivo	Reg. CEE n° 2676/90 allegato n° 3; Reg. CEE n° 128/04 GU CEE n° L019 del 27/01/2004 allegato paragrafo 4-bis
Massa volumica a 20°C e densità relativa	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 24
Piombo	POC.E22 ed1 rev2 2003
Rame	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 All. 6 Par. 3.0
Saccarosio	POC.E10 ed1 rev4 2003
Solfati	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 12
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 All. 5
Zuccheri riduttori	POC.E03 ed1 rev4 2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09837

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 ottobre 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 17 febbraio 2005 con il quale l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Vista la comunicazione datata 12 luglio 2005 con la quale il Comitato promotore della DOP «Valli Trapanesi» chiede la sostituzione dell'attuale organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con una struttura pubblica:

Vista la comunicazione datata 14 settembre 2005 della Regione Siciliana, con la quale il predetto ente territoriale, ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» con sede in Trapani, Corso Italia n. 30, in sostituzione di «Agroqualità Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» ha dimostrato di avere predisposto il piano di controllo della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, conformemente allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la possibilità per gli aventi diritto di aderire al sistema dei controlli, eccezionalmente e limitatamente alla campagna olivicola 2005, entro termini diversi da quelli previsti dal piano dei controlli;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2005 all'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, cessa di avere efficacia dalla data di emanazione del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

La «Camera dì commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» con sede in Trapani, Corso Italia n. 30, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposoto piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Valli Trapanesi» riferita all'olio di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.

Art. 9.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 10.

In deroga ai termini previsti dal piano approvato, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005, l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati è consentita prima dell'inizio delle operazioni di raccolta delle olive, e comunque non oltre il 20 ottobre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09838

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Antares», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova Antares», con sede in Sassari (codice fiscale 01987360904) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ignazio Zucca, nato a Cagliari il 25 novembre 1949 domiciliato in Cagliari, via Efisio Melis n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09943

DECRETO 30 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Libertà e informazione - Soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Libertà e informazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale 04554321218) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Fiorentino, nato a Bagnoregio (Viterbo) il 2 ottobre 1985, con studio in Roma in via San Remo n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09942

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CE.RI.S Centro ricerche e sviluppo - Soc. coop. a r.l.», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CE.RI.S Centro ricerche e sviluppo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 21 maggio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Zagami Carlo di Reggio Calabria, r.e.a. n. 108862, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pronestì Francesco, nato il 14 luglio 1972, con residenza in Melicucco (Reggio Calabria), via T.N. Romano n. 22, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

0510017

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia ricostruzione Colforcella e Puro di Cascia», in Colforcella di Cascia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia ricostruzione Colforcella e Puro di Cascia», con sede in Colforcella di Cascia (Perugia), costituita in data 17 gennaio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Imbellone Ruggero di Cascia (Perugia), n. 946 del registro delle società del tribunale di Spoleto (Perugia), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rocchi Alberto, nato a Gubbio (Perugia) il 25 giugno 1967, con domicilio in Perugia, via Pompili n. 8/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10018

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2005.

Reiterazione delle prove di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'Università di Salerno.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto in particolare l'art. 5 del su citato decreto ministeriale nel quale vengono definite le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2005 con il quale viene stabilita al 26 settembre 2005 la data di effettuazione della prova, già fissata per il 19 settembre con il richiamato decreto 20 maggio 2005;

Vista la nota in data 30 settembre 2005 con cui l'Università degli studi di Salerno rende noto che con decreto rettorale del 29 settembre 2005 è stata annullata la prova concorsuale perché durante lo svolgimento della stessa la commissione esaminatrice ha rilevato che nei questionari erano ripetute alcune domande e che essendo impossibile una valutazione equa dei candidati non ha proceduto alla correzione delle risposte e conseguentemente alla formulazione della graduatoria;

Vista la richiamata nota con cui l'Ateneo interessato richiede la rinnovazione della prova, nonché la comunicazione del 4 ottobre 2005 con cui individua, per esigenze organizzative interne la data del 20 ottobre 2005;

Ritenuto che la situazione venutasi a creare presso l'Ateneo di Salerno ha inficiato le garanzie di obiettività e trasparenza della selezione;

Ritenuta la necessità di fissare una nuova data per la prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria presso la Università di Salerno al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione e di poter confermare quella proposta dall'Ateneo in ragione dei tempi utili per la riformulazione e riorganizzazione della prova stessa;

Decreta:

La prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2005-2006, già fissata con il decreto ministeriale 12 luglio 2005 citato in premesse, per il 26 settembre 2005 è nuovamente stabilita per l'Università degli studi di Salerno per il giorno 20 ottobre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A10004

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Accerta:

la chiusura dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari il giorno 28 settembre 2005 previo nulla osta rilasciato dalla Procura generale della Repubblica di Cagliari in data 26 settembre 2005.

Motivazioni.

L'ufficio del pubblico registro di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno a seguito di assemblea da parte del personale.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

In data 29 settembre 2005 il pubblico registro automobilistico di Cagliari ha ripreso regolarmente a funzionare.

Cagliari, 4 ottobre 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A09939

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2005.

Fusione per incorporazione delle società MMI Danni S.p.a., in Bologna e MMI Assicurazioni S.p.a., in Roma, in Navale Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2378).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZION PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Navale Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, a MMI Danni S.p.a. con sede in Bologna, Piazza XX settembre 6 e a MMI Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via E. Galbani 68;

Viste le istanze in data 4 luglio 2005 e la relativa documentazione allegata, con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di MMI Danni S.p.a. e MMI Assicurazioni S.p.a. in Navale Assicurazioni S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi;

Viste le delibere assunte in data 9 giugno 2005 dal consiglio di amministrazione di Navale Assicurazioni S.p.a. e dalle assemblee straordinarie degli azionisti di MMI Danni S.p.a. e MMI Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni nel registro delle imprese di Bologna, Roma e Ferrara in data 15 giugno 2005;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 12 ottobre 2005;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione delle società MMI Danni S.p.a., con sede in Bologna e MMI Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, in Navale Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A10024

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2005.

Trattamento dei dati anagrafici detenuti presso il Comune di Roma.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del prof. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in ordine all'utilizzazione illecita di dati personali estratti da banche dati anagrafiche del comune di Roma;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Garante ha eseguito alcuni accertamenti ispettivi a seguito di segnalazioni concernenti accessi illeciti a dati anagrafici detenuti presso il comune di Roma, nonché

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il rispetto delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati, in correlazione ad un caso di falsa sottoscrizione di candidature alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Gli accertamenti effettuati anche nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere notizie di reato che sono state comunicate alla competente autorità giudiziaria.

La violazione degli obblighi e delle garanzie richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali risulta già accertata in base agli atti acquisiti dal Garante, a prescindere da ogni eventuale responsabilità penale per gli illeciti configurabili.

Tra il 9 e il 14 marzo di quest'anno, presso Laziomatica S.p.a. (società per azioni a prevalente capitale regionale istituita dalla regione Lazio, che le ha affidato la gestione del Sistema informativo regionale - S.I.R.: vedasi legge regionale 3 agosto 2001, n. 20), risultano infatti effettuati alcuni accessi illeciti — per finalità e con modalità non consentite — ad un *data-base* anagrafico del Comune di Roma che la regione era stata autorizzata a consultare solo per alcune finalità sanitarie, sulla base di un protocollo di intesa.

Le persone che hanno agito presso tale società hanno provveduto, senza averne titolo, ad accogliere la richiesta di un avvocato (che avrebbe potuto essere presentata solo al Comune), con la quale si chiedeva di applicare la disciplina sulle c.d. indagini difensive (art. 391-*quater* c.p.p.).

Gli accessi in grande quantità, effettuati in singolari circostanze (utilizzo di *password* altrui; consultazioni in orari non di servizio, notturni e festivi; asseriti interventi di manutenzione straordinaria che hanno determinato la cancellazione di dati di tracciamento di accessi), hanno permesso di consultare ed utilizzare illecitamente vari dati personali inerenti anche a documenti di identità, per finalità diverse da quelle per le quali i dati anagrafici erano stati resi accessibili alla regione.

Gli accertamenti effettuati dal Garante sulla base di una segnalazione sono stati estesi anche alla sicurezza dei dati presso i *data-base* anagrafici del Comune di Roma, ove è emerso il mancato aggiornamento del documento programmatico di sicurezza (di cui è stata data notizia, anche in questo caso, all'autorità giudiziaria con denuncia di reato nei riguardi dei competenti dirigenti), unitamente ad alcune inosservanze della disciplina applicabile alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente.

A conclusione del complesso procedimento, il Garante dichiara accertate con il presente provvedimento le violazioni intercorse relativamente ai profili di propria competenza, e prescrive alla predetta società e agli enti direttamente interessati le misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni vigenti. Analoghe prescrizioni vengono impartite in termini generali a tutti i comuni per quanto riguarda la consultazione diretta degli atti anagrafici.

1. *Regione Lazio e Laziomatica S.p.a.*

A prescindere dai fatti sopra riassunti, è risultato accertato che Laziomatica S.p.a. abbia comunque trattato illecitamente, nell'ambito dell'attività svolta per conto della regione, i dati personali provenienti dai data-base anagrafici del Comune di Roma.

Come premesso, il rapporto regione-comune si è basato su un «*Protocollo di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei servizi al cittadino*» stipulato il 12 maggio 2004, che prevede uno scambio di dati tra i due enti per verifiche attinenti solo a prestazioni sanitarie (ticket, scelta del medico), inclusivo di un accesso diretto anche a dati anagrafici detenuti dal Comune.

Tali verifiche sono state affidate dalla regione a Laziomatica S.p.a. sulla base di una convenzione stipulata nel 2003, con la quale si è conferito alla società il compito di consultare *on-line* i predetti dati anagrafici.

I profili di illiceità emersi sono i seguenti:

a) sono risultate comprovate, anzitutto, alcune inosservanze della convenzione stessa: la società ha infatti violato la clausola che la impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dalla regione per finalità diverse da quelle stabilite nella convenzione medesima, e non ha altresì rispettato il distinto impegno contrattuale ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

b) in secondo luogo, sono state violate le disposizioni normative sul responsabile del trattamento. All'apparente designazione in tal senso della società — pur menzionata nella convenzione — non ha fatto seguito, come necessario, né l'elencazione scritta dei compiti affidati rispetto al trattamento dei dati, né l'indicazione delle istruzioni operative (art. 29 del Codice). La società ha anche legittimato all'accesso diretto ulteriori utenti esterni presso altri organismi come le aziende sanitarie locali.

Pertanto, la regione Lazio (che aveva adottato solo un documento di carattere generale sulle misure di sicurezza presso le strutture della giunta regionale, applicabile ai responsabili del trattamento) potrà continuare ad avvalersi lecitamente della collaborazione della società a condizione che alla designazione di quest'ultima quale responsabile (designazione che in passato è stata al più puramente nominale), conseguano prontamente sia la specificazione analitica dei predetti compiti e istruzioni, sia una vigilanza sulla loro osservanza anche in ordine alla sicurezza dei dati.

Nessuna persona fisica, operante presso la società o la regione, potrà trattare i dati personali comunicati dal comune di Roma senza essere stata previamente designata quale incaricato, in conformità al Codice, anche per quanto riguarda l'individuazione del trattamento consentito e le istruzioni da impartire (art. 30 del Codice);

c) la regione ha avuto accesso ai dati anagrafici provenienti dal Comune di Roma con modalità non consentite. Unitamente all'interrogazione *on-line* di alcuni servizi (documenti; carte di identità, leva militare, vaccinazioni), il predetto Protocollo di intesa ha infatti previsto che la regione, direttamente o per il tra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mite della società, possa accedere *on-line* ai dati di origine comunale che la disciplina anagrafica consente invece di ottenere solo con le modalità e con le cautele illustrate più avanti.

Il Protocollo di intesa deve essere quindi rivisto, prevedendo nel congruo termine di cui al seguente dispositivo una diversa modalità di comunicazione dei dati di provenienza comunale, analogamente a quanto dovrà essere disposto, a cura del Comune di Roma, nei riguardi di altri enti ed amministrazioni. Tale revisione, unitamente a quella concernente il rapporto con Laziomatica S.p.a., dovrà essere eseguita nel termine di cui al dispositivo dandone esaustiva comunicazione a questa Autorità.

2. *La gestione del sistema informativo anagrafico del comune di Roma.*

In base alle disposizioni dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare attestazioni o certificazioni relativamente al contenuto delle schede che compongono l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche rilasciare elenchi. Ad eccezione del personale autorizzato delle forze di polizia, le medesime schede non possono essere invece consultate direttamente da parte di chiunque, anche facente parte del personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe (articoli 1, 33, 34 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Più specificamente, gli ufficiali d'anagrafe rilasciano a chiunque ne faccia richiesta «certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia», mentre le altre notizie desumibili dagli atti anagrafici (ad eccezione di quelle riportate nelle schede anagrafiche concernenti, ad esempio, la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio), possono essere oggetto di attestazione o certificazione, d'ordine del sindaco, «qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse» (art. 33, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). L'ufficiale di anagrafe rilascia elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo ad «amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità». Tale utilizzo è consentito anche da parte del comune che detiene i dati, per fini di comunicazione istituzionale, ma sempre su motivata richiesta questa volta «interna» all'ente (art. 177, comma 1, del Codice). Altri soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi anonimi ed aggregati, su richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989).

Queste disposizioni riguardano il particolare contesto degli atti anagrafici, i quali giustificano soluzioni specifiche per quanto riguarda le modalità della loro consultazione. Tale specificità mantiene attualità in un quadro di sistema che prevede opportunamente misure generali di semplificazione dell'azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni o consultazioni telematiche di dati ed archivi (articoli 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127; art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

In termini generali, il Codice non ha inciso sulla portata delle predette disposizioni sull'anagrafe della popolazione. Il Codice ha però ribadito la necessità del perdurante rispetto delle vigenti norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (*cfr.*, ad es., gli articoli 19, comma 3, 24, comma 1, lettera *c)*, 59 e 61 del Codice), che subordinano la consultazione di materiale documentale al rispetto di determinati limiti temporali (ad es., con esclusione dei periodi in cui un elenco è in fase di aggiornamento), soggettivi, oppure di talune modalità (ad es., documentazione dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (es.: fini statistici e di ricerca).

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che nella prassi amministrativa osservata presso il comune di Roma nei rapporti con numerosi enti, inclusa la regione, tale quadro normativo non è stato invece preso nella dovuta considerazione, essendosi consentita la consultazione diretta per via telematica di dati anagrafici mediante lo stesso meccanismo di «anagrafe aperta» impropriamente utilizzato per la regione Lazio.

Riportando i dati anagrafici in una «*data-base* popolazione» contenente anche numerose altre informazioni (relative anche a «*vaccinazioni, elettorale, leva militare*», dati relativi alla carta d'identità ed al codice fiscale), si è realizzato un sistema telematico che prevede, anzitutto, un'impropria consultazione diretta di dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di stato civile (centrali e dei municipi).

La consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica viene inoltre consentita a numerosi soggetti esterni al Comune di Roma (amministrazioni centrali, militari e sanitarie; uffici giudiziari ed enti locali; ecc.), senza peraltro verificare sempre e compiutamente né la concreta motivazione di pubblica utilità in base alla quale viene richiesto di conoscere i dati, né le singole utilizzazioni dei dati consentite a regime presso enti a struttura complessa che perseguono differenti finalità. Le procedure di abilitazione all'accesso non soddisfano compiutamente l'esigenza di ottenere la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale svolta dal soggetto richiedente. Un ampio numero di utenti è stato infine abilitato in base ad un'istruttoria non approfondita o per utenze per diverso tempo inattive oppure disponibili a soggetti non agevolmente contattabili. Tali criticità sussistono anche nei riguardi di utenti abilitati soltanto alla consultazione dei dati e non anche a modificarli, e sono più marcate nei confronti di soggetti posti in condizione di operare diversi tipi di interrogazione del sistema, oppure di abilitare a loro volta — senza titolo — all'accesso ulteriori utenti.

In sostituzione di tali procedure, il Comune di Roma dovrà pertanto individuare entro il congruo termine di cui al seguente dispositivo un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare i dati richiesti anche con strumenti automatizzati e per via telematica (e, quindi, di perseguire le finalità di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa a supporto del cittadino). Le richieste di certificazione o attestazione,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni accertate di pubblica utilità, potranno essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta, anche on-line, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe. Dovrà altresì aversi cura di:

a) verificare più attentamente la qualifica soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;

b) porre maggiore attenzione a presupposti, limiti e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti (*cfr.*, per i dati sulle vaccinazioni, art. 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51; art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 292; per il servizio elettorale, art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; per la carta d'identità, art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per le liste di leva, articoli 37 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237);

c) individuare soluzioni più idonee per consentire il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati, monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Nel conformare a norma i trattamenti di dati anagrafici, il comune dovrà altresì:

d) escludere soggetti privati esterni dalla facoltà di consultare direttamente i dati, di acquisirne elenchi su richiesta e di abilitare all'accesso altri soggetti. Nel caso in cui tali soggetti privati comprovino la qualità di effettivi responsabili del trattamento per conto di soggetti pubblici, il rilascio anche informatico di elenchi dovrà essere regolato in primo luogo con il soggetto pubblico, verificando anche l'effettivo rispetto delle modalità richiamate a proposito del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento;

e) rivedere l'attuale configurazione della gestione in *outsourcing* del servizio anagrafico, attualmente affidata ad associazioni temporanee di imprese di ampie dimensioni. Dovranno essere adeguate al Codice le prassi seguite per la specificazione dei compiti, per impartire istruzioni riguardo al trattamento dei dati e per la vigilanza anche tramite verifiche periodiche, coordinata con mezzi e soluzioni adeguate alla delicatezza e alla complessità delle questioni trattate e dei flussi di dati.

Le misure da adottare per ottemperare alle predette prescrizioni dovranno essere eseguite nel termine di cui al dispositivo dandone esaustiva comunicazione a questa Autorità.

3. *Il trattamento di dati anagrafici da parte delle amministrazioni comunali.*

Il Garante ritiene necessario prescrivere a tutte le amministrazioni comunali di conformare il trattamento dei dati anagrafici ai principi ed ai limiti richiamati in questa sede. Si sottolinea, in particolare, la necessità di escludere che, nel fornire ad amministrazioni pubbliche elenchi di dati anagrafici per motivi di pubblica utilità, anche telematicamente o attuando mediante convenzioni flussi di dati verso altri soggetti pubblici (art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997), si permetta di consultare direttamente i dati dell'anagrafe della popolazione, riportati sia nelle schede anagrafiche informatiche, sia in eventuali elenchi duplicati in *data-base* di «lavoro».

Tutto ciò premesso,

IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, prescrive:

a) alla regione Lazio, a Laziomatica S.p.a. e al comune di Roma di conformare, ove non vi abbiano già provveduto in termini conformi a quanto indicato, i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai princìpi sopra richiamati, procedendo all'attuazione delle misure indicate in motivazione entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) a tutti i comuni di adottare tali misure parimenti necessarie per conformare i trattamenti di dati anagrafici ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 6 ottobre 2005

Il presidente e relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

05A10030

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 2005.

Elevazione, per le azioni ordinarie emesse da Ras - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15196).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione del 28 settembre 2005 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Allianz GA in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 30 settembre 2005, con la quale la stessa ha proposto di adottare per Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., ai fini della promozione di un offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92,5 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. pari al 7,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 29 marzo 2005 ed il 27 settembre 2005, pari a circa 866 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 92,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Milano, 13 ottobre 2005

Il presidente: CARDIA

05A10006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante: «Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico» (PAI).

In calce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 relativo all'approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005, si intende riportato il seguente allegato.

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI E ALLEGATI

TITOLO I

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO «ASSETTO IDROGEOLOGICO»

Art. 1.

Finalità generali del Piano

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Assetto idrogeologico», di seguito denominato PAI, è redatto, adottato e approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del Piano di bacino.

Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.

Il PAI, attraverso le proprie disposizioni persegue, nel rispetto del patrimonio ambientale, l'obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.

Più in particolare, il PAI, nel rispetto delle finalità generali indicate all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi:

la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;

la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;

la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali serbatoi d'invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

il supporto all'attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del PAI si intende per:

aree inondabili: porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Possono essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

base cartografica a livello di sintesi: alla scala 1:25.000 su base cartografica IGM assemblata dalle regioni nel 1978;

base cartografica a livello di dettaglio: alla scala 1:10.000 su base cartografica CTR.

battente h: altezza d'acqua rispetto al piano di campagna, misurata in condizioni statiche a seguito di un evento alluvionale;

danno D: è il prodotto dell'entità del bene per la sua vulnerabilità;

elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

entità E: indica il valore economico del bene;

frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante;

frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;

frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;

frana stabilizzata: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale non vi sono indizi morfologici di potenziale instabilità o possibile riattivazione;

interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

pericolosità P_t: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale t;

rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come equazione del rischio $R = EVP_t$;

sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a duecento anni;

suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;

tempo di ritorno T_R: una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno T_R è il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

Art. 3.

Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nelle regioni, province e comuni individuati nell'allegato 1, il cui territorio fa parte del bacino idrografico del fiume Arno così come delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999.

Art. 4.

Contenuti ed elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) norme di attuazione e loro allegati;

3) elaborati cartografici.

Gli allegati alla norme di attuazione sono costituiti da:

allegato 1 «Elenco dei comuni, delle province e delle regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno»;

allegato 2 «indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche».

La cartografia di riferimento è composta da:

«Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000»;

«Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio in scala 1:10.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000»;

«Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità da frana in scala 1:10.000».

TITOLO II
AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA

Capo I
PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Art. 5.

Elaborati del PAI

In relazione alle condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggette alle norme del presente capo le aree individuate nelle cartografie di seguito specificate:

a) «Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000».

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 137/1999;

pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel Piano straordinario di cui sopra;

pericolosità idraulica media (P.I.2) relativa alle aree inondate durante l'evento del 1966 come da «Carta guida delle aree inondate» di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico»;

pericolosità idraulica moderata (P.I.l): rappresentata dall'inviluppo delle alluvioni storiche sulla base di criteri geologici e morfologici.

b) «Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1: 10.000». Nella cartografia la pericolosità è cosi graduata:

pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR $\leq$ 30 anni e con battente h $\geq$ 30 cm;

pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR $\leq$ 30 anni con battente h $<$ 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 $<$ TR $\leq$ 100 anni e con battente h $\geq$ 30 cm;

pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30 $<$ TR $\leq$ 100 anni e con battente h $<$ 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 100 $<$ TR $\leq$ 200 anni;

pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200 $<$ TR $\leq$ 500 anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell'esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall'autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;

j) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

k) nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Art. 7.

Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3)

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

i) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k) interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera *f)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;

l) interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;

m) le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.

Art. 8.

Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P12 e P.I.1,) e aree di ristagno

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.

Capo II

PERICOLOSITÀ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA

Art. 9.

Elaborati del PAI

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro possibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree individuate nelle cartografie di seguito specificate:

a) «Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000».

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante (P.F.3): aree interessate da fenomeni di dissesto attivi o quiescenti e da condizioni geomorfologiche marcatamente sfavorevoli;

pericolosità media da processi geomorfologici di versante (P.F.2): aree apparentemente stabili, interessate da litologie con caratteri intrinsecamente sfavorevoli alla stabilità dei versanti;

pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante (P.F.l): aree apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato.

Le aree a pericolosità molto elevata (P.F.4) sono individuate nella cartografia a livello di in scala 1:10.000;

b) «Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivante dall'inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000».

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

pericolosità molto elevata da frana (P.F.4): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi che siano anche causa di rischio molto elevato;

pericolosità elevata da frana (P.F.3): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato;

pericolosità media da frana (P.F.2): pericolosità indotta da fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente) causa di rischio medio.

Art. 10.

Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle acque:

a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;

b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;

d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

f) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;

g) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.

h) nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla conformità ditali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.

Art. 11.

Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all'art. 10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.

Art. 12.

Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana

Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

Nelle aree P.F.2 e P.F.l si persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.

Art. 13.

Riordino del vincolo idrogeologico

Le regioni e le province, ai sensi della lettera *p*) dell'art. 3 della legge n. 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente Piano, gli elaborati tecnici di seguito elencati:

1) perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante in scala 1:25.000;

2) perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi in scala 1:10.000.

Art. 14.

Boschi in situazioni speciali

I boschi ricadenti nelle aree del territorio toscano individuate dal presente PAI a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici (P.F.4) sono da considerarsi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 52, comma 1, lettera *a)* della legge regionale Toscana n. 39/2000 e sono, pertanto, soggetti alle particolari norme di tutela di cui al comma 2 dello stesso art. 52.

I boschi ricadenti nelle aree del territorio umbro individuate dal presente PAI a pericolosità elevata da processi geomorfologici (P.F.4) sono da considerarsi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 7, comma 1 del Regolamento regione Umbria 8 giugno 1981, n. 1 e sono, pertanto, soggetti alle norme di cui ai successivi commi dello stesso articolo.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Piani di protezione civile

Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si dovrà tener conto delle aree considerate nel presente Titolo.

Art. 16.

Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152/1999 l'Autorità di bacino, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui al successivo art. 32.

Art. 17.

Aree di interesse archeologico, storico, artistico e paesaggistico

Per le aree di interesse archeologico, storico, artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio del bacino del fiume Arno, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina contenuta nel decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e con gli strumenti di governo del territorio.

Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, individuandone l'esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un'efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l'acquisizione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

Art. 18.

Compatibilità delle attività estrattive nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e nelle aree a pericolosità da processi geomorfologici a versante.

Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di bacino, stralcio relativo alle «Attività estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave,)», a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate.

Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle «Attività estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)», nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l'Autorità di bacino esprime un parere sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dai PAI.

Art. 19.

Concorso di livelli di pericolosità

I manufatti lambiti e/o attraversati dai limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

Art. 20.

Finalità delle azioni

Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Ciò avviene attraverso:

interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;

interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;

interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, ai fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;

gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.

In particolare costituiscono finalità primarie quelle inerenti a:

mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;

garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;

privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;

favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 180/1998;

favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.

Fermo restando quanto previsto alle norme 13 e 14 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri:

protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;

diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;

conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;

conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti;

conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;

naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;

conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi. attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di «ecosistemi filtro» e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

Art. 21.

Obiettivi di sicurezza idraulica

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno così come riportati all'art. 2.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree P.I.4, così come individuate nel precedente art. 5, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree P.I.3, così come individuate nel precedente art. 5, sempreché ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree P.I.2 e P.I.1, così come individuate nel precedente art. 5, e nelle aree di ristagno le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, sempreché ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Art. 22

Obiettivi di sicurezza geomorfologica

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi rispetto al tessuto insediativo esistente.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree P.F.4 e P.F.3, così come individuate nel precedente art. 9, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area in frana interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.F.4 e P.F.3, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine interessato da tessuto insediativo.

Nelle aree P.F.2 e P.F.1, così come individuate nel precedente art. 9, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.

Art. 23.

Programma degli interventi di messa in sicurezza idraulica

Gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 21 sono definiti nel Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico e s.m.i. e vengono riportati in allegato alla Relazione generale del PAI.

Ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato, la programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 21 della legge n. 183/1989, è predisposta sulla base della riduzione della pericolosità idraulica del tessuto insediativo ricompreso nei seguenti ambiti territoriali:

Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana;

Mugello e Val di Sieve;

Valdarno superiore, Area fiorentina e Chianti;

comprensorio dell'Ombrone pistoiese, del Bisenzio e dell'area metropolitana;

area empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore;

Pianura lucchese e Padule di Bientina;

basso Valdarno e area pisana.

La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.

Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/1989, dal Comitato istituzionale su proposta del Segretario generale.

Nell'ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni istituzionali e risorse fnanziarie, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.

Art. 24.

Programma degli interventi di messa in sicurezza geomorfologica

Gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 22 sono riportati in allegato alla Relazione generale del PAI.

Ai sensi dell'art. 22 sopra richiamato, la programmazione triennale di cui all'art. 21 della legge n. 183/1989, contiene l'elenco degli interventi prioritari per garantire un adeguato livello di sicurezza.

La programmazione triennale può comprendere, sulla base delle risultanze dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, interventi non riportati nell'allegato di cui ai primo comma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.

Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/1989, dal Comitato istituzionale su proposta del segretario generale.

Nell'ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie e che coinvolgano più soggetti pubblici e privati, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata.

Art. 25.

Indirizzi per la salvaguardia e la gestione delle aree soggette a pericolosità geomorfologica

L'Autorità di bacino, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del PAI predispone apposite linee guida per la definizione di criteri per la limitazione dei fenomeni di instabilità dei versanti e dell'erosione superficiale dei suoli.

Art. 26.

Impianti specializzati di vivaio e serre ad uso ortoflorovivaistico e contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli

Per gli impianti di cui al presente articolo, l'Autorità di bacino, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del PAI, predispone apposite linee guida ai fine di garantire il mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio.

Art. 27.

Adeguamento degli strumenti di governo del territorio

Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.

A seguito dell'approvazione del PAI le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di bacino entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI.

Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma che precede, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI.

Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 32.

Art. 28.

Protezione civile

Oltre a quanto già stabilito negli articoli 8, 12 e 15 del presente Piano, in relazione all'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. L'Autorità di bacino del fiume Arno e le regioni si pongono come struttura di servizio, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità ora menzionate.

Art. 29.

Polizia idraulica e servizio di piena

L'Autorità di bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

TITOLO IV

MODALITÀ DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA ED ATTUALIZZAZIONE DEL PIANO

Art. 30.

Aggiornamento del Sistema informativo territoriale

L'Autorità di bacino mette a disposizione il Sistema informativo territoriale del bacino del fiume Arno. Al fine di garantire un aggiornamento efficiente ed efficace di tale Sistema, tutte le attività che interessano l'assetto idrogeologico, realizzate per iniziativa pubblica o privata, devono essere comunicate all'Autorità di bacino, in un'ottica di collaborazione fra enti. Tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, secondo le metodologie utilizzate per la predisposizione del PAI.

Con analoga procedura devono essere comunicati all'Autorità di bacino i dissesti idrogeologici e gli allagamenti che si verificano sul territorio.

Il Sistema informativo territoriale del bacino del fiume Arno partecipa al Sistema informativo geografico regionale, garantendo uno scambio di informazioni fra enti.

Art. 31.

Acquisizione dello strato informativo «pedologia» per il bacino del fiume Arno

L'Autorità di bacino, in accordo e collaborazione con le regioni, le province e gli enti di ricerca preposti, nel rispetto delle proprie competenze, promuove le necessarie iniziative per acquisire, integrare e omogeneizzare le informazioni relative alla pedologia del bacino idrografico dell'Arno al fine di acquisire lo strato informativo «pedologia», funzionale all'attività conoscitiva per l'aggiornamento del PAI.

Per l'applicazione della presente norma, laddove si riterrà necessario, verrà aggiornata la programmazione delle attività conoscitive di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

Art. 32.

Procedura di integrazione e modifica del PAI

Il PAI ha valore a tempo indeterminato. L'Autorità di bacino provvede alla revisione del PAI ogni tre anni, e comunque qualora si verifichino:

modifiche significative del quadro conoscitivo;

ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti;

la realizzazione delle opere previste dal PAI.

L'Autorità di bacino, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, provvede ad estendere a tutto il bacino le cartografie di cui all'art. 5, lettera *b)*, e all'art. 9, lettera *b)*.

Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli articoli 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:

alle ridefinizioni cartografiche previste dal secondo comma del presente articolo.

alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;

alle rettifiche di minima entità;

agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 8.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del segretario generale, previo parere favorevole del Comitato tecnico, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione dei certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di varianti cartografiche devono essere redatte e presentate all'Autorità di bacino secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2.

Agli enti locali che intendono proporre le ridefinizioni cartografiche previste dal presente articolo l'Autorità di bacino fornisce i necessari criteri ed eventuali modelli di simulazione.

Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2, dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 27, devono essere trasmessi all'Autorità di bacino che si esprime con parere vincolante.

Il parere favorevole dell'Autorità di bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 33.

Modalità di rilascio dei pareri dell'Autorità di Bacino del fiume Arno

I pareri dell'Autorità di bacino sono espressi, in riferimento ai contenuti del PAI, in un termine di novanta giorni per gli adeguamenti degli strumenti di governo del territorio, ivi compresi piani attuativi ed approfondimenti dei quadri conoscitivi, ed in un termine di sessanta giorni per gli altri pareri. Questi ultimi sono espressi anche ai fini della norma n. 7 del Piano di bacino stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Rapporti con la pianificazione a scala di bacino nel suo complesso

Sono fatti salvi, nella parte in cui devono ancora ricevere attuazione e in cui non sono stati modificati e/o integrati dal presente Piano, i Piani stralcio già approvati, in particolare:

1) Piano stralcio «Qualità delle acque», approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999);

2) Piano stralcio «Attività estrattive (fabbisogno materiali litoidi e cave)», approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999);

3) Piano stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico», approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 novembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999), ivi compresa la «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno».

L'ambito territoriale di applicazione dei Piani di cui al primo comma è quello di cui all'art. 3 che precede.

Art. 35.

Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:

atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;

individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;

interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.

Art. 36.

Norma transitoria per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3).

Negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, purché sia dimostrato che tali interventi non determinano un aumento della pericolosità del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l'assenza e/o l'eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuati vi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

Fermo restando quanto previsto dalla norma n. 7 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico per gli interventi non compresi nel Piano ma tesi alla riduzione del rischio idraulico, il comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Art. 37.

Norma transitoria per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3).

Negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, a condizione che siano preventivamente, o anche contestualmente nel caso di frane quiescenti, realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

Il comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Art. 38.

Disposizioni immediatamente vincolanti

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, dalla data di approvazione del PAI, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37 hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

REGIONI, PROVINCE E COMUNI RICADENTI NEL BACINO DEL FIUME ARNO

	Codice ISTAT
REGIONE TOSCANA	09
REGIONE UMBRIA	10
PROVINCIA DI AREZZO	051
PROVINCIA DI FIRENZE	048
PROVINCIA DI LIVORNO	049
PROVINCIA DI LUCCA	046
PROVINCIA DI PERUGIA	054
PROVINCIA DI PISA	050
PROVINCIA DI PISTOIA	047
PROVINCIA DI PRATO	100
PROVINCIA DI SIENA	052
AGLIANA	47002
ALTOPASCIO	46001
ANGHIARI	51001
AREZZO	51002
ASCIANO	52002
BAGNO A RIPOLI	48001
BARBERINO DI MUGELLO	48002
BARBERINO VAL D'ELSA	48003
BIBBIENA	51004
BIENTINA	50001
BORGO SAN LORENZO	48004
BUCINE	51005
BUGGIANO	47003
BUTI	50002
CALCI	50003
CALCINAIA	50004
CALENZANO	48005
CAMPI BISENZIO	48006
CANTAGALLO	100001
CAPANNOLI	50005
CAPANNORI	46007

	Codice ISTAT
CAPOLONA	51006
CAPRAIA E LIMITE	48008
CARMIGNANO	100002
CASCIANA TERME	50007
CASCINA	50008
CASOLE D'ELSA	52004
CASTEL FOCOGNANO	51008
CASTEL SAN NICCOLO'	51010
CASTELFIORENTINO	48010
CASTELFRANCO DI SOPRA	51009
CASTELFRANCO DI SOTTO	50009
CASTELLINA IN CHIANTI	52005
CASTELLINA MARITTIMA	50010
CASTELNUOVO BERARDENGA	52006
CASTIGLION FIBOCCHI	51011
CASTIGLION FIORENTINO	51012
CASTIGLIONE DEL LAGO	54009
CAVRIGLIA	51013
CERRETO GUIDI	48011
CERTALDO	48012
CHIANCIANO TERME	52009
CHIANNI	50012
CHIESINA UZZANESE	47022
CHITIGNANO	51014
CHIUSI	52011
CHIUSI DELLA VERNA	51015
CITTA' DELLA PIEVE	54012
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	51016
COLLE DI VAL D ELSA	52012
COLLESALVETTI	49008
CORTONA	51017
CRESPINA	50013

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	Codice ISTAT
DICOMANO	48013
EMPOLI	48014
FAUGLIA	50014
FIESOLE	48015
FIGLINE VALDARNO	48016
FIRENZE	48017
FIRENZUOLA	48018
FOIANO DELLA CHIANA	51018
FUCECCHIO	48019
GAIOLE IN CHIANTI	52013
GAMBASSI TERME	48020
GREVE IN CHIANTI	48021
IMPRUNETA	48022
INCISA IN VAL D'ARNO	48023
LAJATICO	50016
LAMPORECCHIO	47005
LARCIANO	47006
LARI	50017
LASTRA A SIGNA	48024
LATERINA	51019
LIVORNO	49009
LONDA	48025
LORENZANA	50018
LORO CIUFFENNA	51020
LUCCA	46017
LUCIGNANO	51021
MARCIANO DELLA CHIANA	51022
MARLIANA	47007
MASSA E COZZILE	47008
MONSUMMANO TERME	47009
MONTAIONE	48027
MONTALE	47010
MONTE SAN SAVINO	51025
MONTECARLO	46021
MONTECATINI VAL DI CECINA	50019
MONTECATINI-TERME	47011
MONTELUPO FIORENTINO	48028

	Codice ISTAT
MONTEMIGNAIO	51023
MONTEMURLO	100003
MONTEPULCIANO	52015
MONTERIGGIONI	52016
MONTESPERTOLI	48030
MONTEVARCHI	51026
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022
ORCIANO PISANO	50023
ORTIGNANO RAGGIOLO	51027
PACIANO	54036
PALAIA	50024
PANICALE	54037
PECCIOLI	50025
PELAGO	48032
PERGINE VALDARNO	51028
PESCIA	47012
PIAN DI SCO	51029
PIEGARO	54040
PIENZA	52021
PIEVE A NIEVOLE	47013
PISA	50026
PISTOIA	47014
PITEGLIO	47015
POGGIBONSI	52022
POGGIO A CAIANO	100004
PONSACCO	50028
PONTASSIEVE	48033
PONTE BUGGIANESE	47016
PONTEDERA	50029
POPPI	51031
PORCARI	46026
PRATO	100005
PRATOVECCHIO	51032
QUARRATA	47017
RADDA IN CHIANTI	52023
RADICONDOLI	52025
RAPOLANO TERME	52026

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	Codice ISTAT
REGGELLO	48035
RIGNANO SULL'ARNO	48036
RIPARBELLA	50030
RUFINA	48037
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	48038
SAN GIMIGNANO	52028
SAN GIOVANNI VALDARNO	51033
SAN GIULIANO TERME	50031
SAN GODENZO	48039
SAN MINIATO	50032
SAN PIERO A SIEVE	48040
SANTA CROCE SULL'ARNO	50033
SANTA LUCE	50034
SANTA MARIA A MONTE	50035
SCANDICCI	48041
SCARPERIA	48042
SERRAVALLE PISTOIESE	47020
SESTO FIORENTINO	48043
SIGNA	48044
SINALUNGA	52033

	Codice ISTAT
SOVICILLE	52034
STIA	51036
SUBBIANO	51037
TALLA	51038
TAVARNELLE VAL DI PESA	48045
TERRANUOVA BRACCIOLINI	51039
TERRICCIOLA	50036
TORRITA DI SIENA	52035
TREQUANDA	52036
TUORO SUL TRASIMENO	54055
UZZANO	47021
VAGLIA	48046
VAIANO	100006
VERNIO	100007
VICCHIO	48049
VICOPISANO	50038
VILLA BASILICA	46034
VINCI	48050
VOLTERRA	50039

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PAI E CRITERI PER LA REDAZIONE DI PROPOSTE DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Ai fini di quanto previsto agli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI, il presente allegato fornisce le indicazioni a cui le amministrazioni devono attenersi per la redazione degli elaborati tecnici di supporto.

A) INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Ai sensi dell'art. 27 delle norme di attuazione del PAI, le amministrazioni devono procedere all'adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio. Laddove siano prodotte dalle amministrazioni documentazioni tecniche di maggior dettaglio, suscettibili di produrre articolazioni locali differenziate rispetto alle pericolosità indicate dal PAI, l'Autorità di bacino, dato atto della confrontabilità dei dati prodotti con il proprio quadro conoscitivo, si esprime ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9.

Per documentazione tecnica di maggior dettaglio si intende:

indagini geologico-tecniche a supporto della pianificazione;

approfondimenti specifici di carattere geologico-tecnico ed analitico in genere, che hanno condotto all'aggiornamento degli strumenti di governo del territorio;

modellazioni idrologiche ed idrauliche;

rilievi topografici;

rilievi geomorfologici, sedimentologici e morfometrici;

indagini geognostiche;

verifiche di stabilità;

collaudi di opere di difesa idrogeologica.

B) CRITERI PER LA REDAZIONE DI PROPOSTE DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Per integrazioni e modifiche si intendono le variazioni agli elaborati del PAI da apportare ai sensi dell'art. 32, commi 1-7, delle norme di attuazione.

Le amministrazioni che intendono proporre varianti agli elaborati del PAI, sono tenute a produrre la necessaria documentazione tecnica secondo i criteri di seguito elencati, suddivisi per pericolosità idraulica e geomorfologica.

1. *Pericolosità idraulica.*

Le proposte di modifica ed integrazione alla perimetrazione possono riguardare sia il livello di sintesi che di dettaglio, sono generalmente conseguenti alle mutate condizioni idrauliche delle aree considerate o di quelle del più ampio contesto territoriale che ne determina significativamente la pericolosità. Particolare rilievo, a tale proposito, svolge la avvenuta realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio idraulico previste dal Piano di bacino, attestata dal relativo certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione.

Per quanto attiene la cartografia a livello di sintesi, le variazioni avvengono preferibilmente attraverso la transizione alla scala di dettaglio. Tale transizione prevede la modellazione idrologica e idraulica dei fenomeni connessi, secondo modalità coerenti con le metodologie proprie del PAI, con particolare riferimento a quanto riportato nel presente allegato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le proposte devono contenere la documentazione relativa alle seguenti fasi:

1) inquadramento generale dell'area, con particolare riferimento al contesto morfologico, idraulico e di pericolosità;

2) rilievo delle sezioni d'alveo e dei piani quotati delle aree inondabili, secondo criteri riconducibili alle specifiche indicate nel capitolato predisposto dall'Autorità di bacino. Tali dati, qualora necessario, saranno integrati con ulteriori rilievi di manufatti o singolarità morfologiche in grado di condizionare in maniera significativa la modellazione numerica dei fenomeni in atto. I livelli di precisione per queste ultime eventuali operazioni, saranno coerenti con il contesto operativo generale;

3) calcolo degli idrogrammi di piena, attraverso l'utilizzo del modello ALTO. Qualora il tronco fluviale in esame non sia disponibile nella base dei dati tra quelli marcati come elaborabili, oppure si ritenga necessario una diversa impostazione dell'indagine, ad esempio sotto il profilo del metodo, dei dati pluviometrici, geomorfologici o dell'uso dei suoli, è possibile svolgere i calcoli utilizzando modelli idrologici di letteratura con livello di approfondimento pari o superiore;

4) simulazione della propagazione in alveo dell'onda di piena e degli eventuali conseguenti processi di tracimazione arginale e allagamento del territorio. Per tale analisi è possibile ricorrere a modelli di letteratura, validati nelle adeguate sedi scientifiche e tecniche. Il livello di approfondimento, in termini di concettualizzazione dei fenomeni, informazioni utilizzate e approssimazione dei calcoli, deve essere confrontabile o superiore a quello dello schema utilizzato per la redazione del PAI;

5) verifica e discussione dei risultati, alla luce dell'assetto complessivo del territorio con particolare riferimento, tra le altre, alle modalità di tracimazione, agli effetti di significative singolarità presenti sul territorio e dell'interconnessione idraulica tra le diverse aree inondate. Tale verifica andrà estesa a tutta l'area interessata dagli effetti dello studio;

6) informatizzazione dei perimetri delle aree a pericolosità presentata su adeguato supporto negli usuali formati di scambio. I dati devono essere coerenti con la base cartografica adottata nel PAI per il livello di dettaglio. Tali dati saranno accompagnati dalla relativa documentazione secondo i modelli di metadato adottati dall'Autorità di bacino;

7) redazione della relazione tecnica illustrativa nella quale si illustrano, tra l'altro, le motivazioni che conducono ai livelli di pericolosità accertati.

2. *Pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana.*

Le proposte di modifica e integrazioni degli elaborati inerenti la pericolosità geomorfologica possono riguardare sia il livello di sintesi (scala 1:25.000), sia il livello di dettaglio (scala 1:10.000). In tutti e due i casi suddetti la proposta di perimetrazione delle aree a pericolosità dovrà essere prodotta al livello di dettaglio (scala 1:10.000). Ciò in quanto, coerentemente con quanto definito al secondo comma dell'art. 32 delle norme di attuazione del PAI, l'obiettivo è quello di estendere a tutto il bacino la cartografia alla scala di dettaglio. In tale ottica le proposte di integrazione e modifica, una volta recepite, vanno ad integrare il quadro conoscitivo del PAI alla scala 1:10.000. Nella cartografia di sintesi, alla scala 1:25.000, permangono pertanto solo le informazioni riferibili al generico insieme dei dissesti geomorfologici di versante.

La pericolosità geomorfologica nel livello di dettaglio è definita secondo tre classi distinte: P.F.2 pericolosità media, P.F.3 pericolosità elevata e P.F.4 pericolosità molto elevata. Ai fini di quanto indicato nell'introduzione, la proposta di carta di pericolosità deve essere elaborata sulla base dell'identificazione sul territorio di tali classi.

Per la definizione dei perimetri, le cui modalità operative sono indicate in dettaglio al seguente punto 4), si deve fare riferimento ai fenomeni franosi rilevati, all'intorno fisico interessato dal dissesto e ai processi e alle condizioni geomorfologiche correlate al dissesto. Dalla pericolosità geomorfologica sono esclusi, quindi, i fenomeni carsici e quelli di subsidenza se non connessi direttamente a forme franose (ad esempio crolli). Ai fini della definizione della pericolosità si devono considerare i fenomeni di erosione lineare (alvei in erosione, etc.) quando siano in relazione a fenomeni di frana.

Fermo restando quanto sopra le procedure operative si articolano nei seguenti punti:

1) il riconoscimento delle forme geomorfologiche che concorrono alla definizione dei perimetri della pericolosità deve essere effettuata secondo criteri riconducibili a quanto espresso nella «Legenda geomorfologica a supporto della pianificazione territoriale» redatta congiuntamente da Autorità di bacino del fiume Arno e dall'ordine dei geologi della Toscana e disponibile sul sito www.arno.autoritadibacino.it. Ai fini del riconoscimento è opportuno procedere a:

a) rilievo geomorfologico e geolitologico di un'area adeguata alla caratterizzazione dei dissesti e al suo inquadramento nel contesto territoriale aggiornato al momento della presentazione della domanda;

b) esplicitazione della tipologia del dissesto e dei suoi parametri morfometrici e cinematici;

2) lo stato di attività per le varie tipologie di frana evidenziate mediante le procedure di cui al punto 1) deve essere distinto, in conformità alle definizioni indicate all'art. 2 delle norme di attuazione del PAI, in:

a) attivo;

b) quiescente;

c) stabilizzato.

Qualora le evidenze rilevabili secondo i criteri riconducibili a quanto espresso al punto 1) non diano indicazioni ragionevolmente univoche, occorre definire lo stato di attività attraverso l'applicazione di analisi di stabilità (verifica del fattore di sicurezza) secondo i metodi comunemente accettati nella letteratura scientifica;

3) nella delimitazione delle aree in frana secondo quanto indicato al punto 1), oltre all'area interessata dalla frana in senso stretto, per le frane attive e quiescenti deve essere presa in considerazione anche l'area eventualmente interessata, direttamente o indirettamente, dall'evoluzione del dissesto. Pertanto, la definizione spaziale deve considerare anche la distanza di propagazione, i limiti di retrogressione e la possibile espansione areale del fenomeno franoso. Particolare attenzione deve essere posta nell'identificare i processi geomorfologici che, anche se non direttamente correlati a movimenti gravitativi, possono configurarsi come agenti scatenanti o aggravanti del dissesto (alvei in erosione o approfondimento, fenomeni erosivi, etc.);

4) una volta definito il perimetro delle aree in frana secondo le procedure sopra indicate, la classe di pericolosità da processi geomorfologici di versante va individuata secondo la seguente legenda:

P.F.4 (pericolosità molto elevata): comprende le aree in frana attiva e il loro intorno, definiti secondo i criteri di cui ai punti 1), 2) e 3);

P.F.3 (pericolosità elevata): comprende le aree in frana quiescente e il loro intorno, definiti secondo i criteri di cui ai punti 1), 2) e 3);

P.F.2 (pericolosità media): comprende le aree in frana stabilizzata;

5) redazione della carta di pericolosità in scala 1:10.000, su base cartografica adottata dall'Autorità di bacino per i livelli di dettaglio;

6) informatizzazione dei tematismi della pericolosità secondo la struttura dati definita dall'Autorità di bacino e presentata nei formati di scambio adottati dall'Autorità. I dati devono essere coerenti con le basi cartografiche in formato digitale adottate dall'Autorità per i livelli di sintesi e di dettaglio;

7) produzione della documentazione relativa ai tematismi secondo i modelli di metadato adottati dall'Autorità di bacino;

8) redazione della relazione tecnica illustrativa nella quale si illustrano, tra l'altro, le motivazioni che conducono ai livelli di pericolosità accertati.

C) SPORTELLO DI CONSULENZA.

Presso l'Autorità di bacino è istituito un apposito ufficio che fornirà agli enti interessati la consulenza necessaria per la redazione delle proposte di modifica e integrazione alla perimetrazione delle aree a pericolosità.

05A09832

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CON.A.P.I. - Consorzio produttori italiani Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 Taranto.

1. Società cooperativa «CON.A.P.I. - Consorzio produttori italiani Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Massafra, via A. Saffi n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano in data 24 ottobre 1984, repertorio n. 206714, raccolta n. 17182, posiz. BUSC n. 1857/223970, codice fiscale n. 00756680732, R.E.A. n. 94502.

05A10005

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Miralago, Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Telese Terme.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa edilizia Miralago, Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Telese Terme (Benevento), alla via Circumvallazione n. 4, costituita per rogito del notaio dott. Claudio Cusani in data 12 febbraio 1990, repertorio n. 608, registro società n. 4427 - c.f. 00884410622 - ex Busc 1283/245333.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10010

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edilizia Solidarietà a r.l.», in Limbiate

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa in liquidazione «Soc. Coop.va Edilizia Solidarietà a r.l.», sede legale in Limbiate (Milano), via Cairoli n. 39, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari di Monza in data 26 luglio 1972, rep. 33335 - fasc. 1029 - BUSC 7362/121061, codice fiscale 03274620156, che dagli accertamenti ispettivi effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potranno presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, U.O. Cooperazione, via Mauro Macchi n. 9 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente i dati identificativi della citata società cooperativa al fine della cancellazione della stessa dal registro medesimo.

05A10011

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Service Sasso Marconi Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Sasso Marconi.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Service Sasso Marconi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Sasso Marconi (Bologna), via Matteotti n. 11, (costituita per rogito notaio dott. Luca Lorenzo in data 25 novembre 2002, BUSC n. 4957, codice fiscale 02312841204) che – dagli accertamenti effettuati – risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10012

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa per lo Sviluppo del Turismo Sociale nel Mezzogiorno d'Italia S.TU.S.M.I. - Soc. coop. per quote a responsabilità limitata», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società Cooperativa per lo Sviluppo del Turismo Sociale nel Mezzogiorno d'Italia S.TU.S.M.I. - Soc. coop. per quote a responsabilità limitata», con sede in Bologna, via Marsala n. 5 (costituita per rogito notaio dott. Alberto Forestieri in data 29 aprile 1974, BUSC n. 2784, codice fiscale 01105310377) che – dagli accertamenti effettuati – risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10013

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet del Ministero delle attività produttive - http://www.attivitaproduttive.gov.it è pubblicato il decreto interministeriale in data 23 marzo 2005, con il quale si provvede all'inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ruolo dirigenziale del Ministero delle attività produttive.

05A10026

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, gia assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con determinazione del segretario generale n. 308 del 6 ottobre 2005.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Oristano, verranno deformati:

marchio: 18 OR;

denominazione impresa: Voigt Sabine Ursula;

indirizzo: via R. Elena n. 18 - Narbolia.

05A09940

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che con nota della Camera di commercio di Benevento prot. n. 15184 del 10 ottobre 2005 è stato riattribuito il marchio di identificazione per metalli preziosi «13 BN» alla ditta CER. ANN S.r.l., con sede in Paduli (Benevento) alla via Rotabile n. 55 già decaduta ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251

05A09937

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività.

Pertanto, si è proceduto al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari:

marchio: 73 FR;

ragione sociale: Proietti Daniela;

sede: Anagni (Frosinone).

05A09938

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501248/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE